

REGOLAMENTO ZONA ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO B "Le Cesane"

(L.157/92 Art. 10 c. 8 – L.R. 7/95 Art. 33 - D.G.R. N. 952 del 09/07/2018)

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento definisce termini e modalità della Gestione, da parte dell'A.T.C. PESARO 2, delle Area Cinofila denominata "LE CESANE", al fine di ottimizzarne la conduzione in termini di efficacia ed efficienza e conseguire quindi al meglio le sue finalità istitutive.

Art. 2
(Scopo)

La Z.A.C. ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività e l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori cinofili, favorire l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma e da seguita, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione riproduttiva e zootecnica, il recupero dei territori marginali, l'alleggerimento della pressione sul territorio, promuovere incontri e dibattiti, assicurare un punto di riferimento per tutti quanti i cinofili.

Art. 3
(Gestione)

La gestione, l'organizzazione ed il potenziamento della Z.A.C. è di pertinenza dell'A.T.C. PESARO 2 che, per i compiti sopra esposti, si avvale della collaborazione dei Gruppi Cinofili Provinciali e del Comune di Fossombrone.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. PS2 designa un responsabile della Z.A.C.

Art. 4
(Periodo di Addestramento)

L'utilizzazione della Z.A.C. è consentita per tutto l'anno, ad eccezione del periodo di **sospensione** che va dal **1 maggio al 15 giugno**.

Tale periodo di sospensione non ha efficacia esclusivamente nel caso di realizzazione di prove e/o gare riservate a cani limieri, molecolari, da sangue, da traccia, realizzate comunque con cani assicurati alla corda.

Art. 5
(Ammissioni e modalità di accesso)

Le domande di ammissione devono pervenire al Comitato di Gestione; ad ogni ammesso verrà rilasciato un tesserino.

L'accesso ai richiedenti è demandato al Comitato di Gestione, che definisce il numero massimo annuo di accessi possibili affinché la frequenza giornaliera media dei cinofili sia compatibile con le potenzialità ricettiva della zona e con le attività che vi si svolgono.

Tutti i cani condotti nella zona devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI.

La priorità nell'ammissione verrà data ai possessori di cani muniti di libretto da lavoro rilasciato dall'ENCI. L'accesso alla zona è consentito nei giorni di **lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica**, mezz'ora dopo l'alba fino mezz'ora prima del tramonto con non più di **due cani** da ferma e con un massimo di **sei**

cani da seguita (lepre); è vietato addestrare o allenare contemporaneamente i cani appartenenti alle diverse categorie di razza.

Il tesserino di accesso è personale e non è valido per ambedue le categorie.

Pertanto il numero di tesserini che può essere rilasciato è in funzione della capacità ricettiva dell'area ed è operato secondo l'ordine di presentazione delle richieste e delle priorità sopra indicate.

A seguito di richieste superiori alla ricettività dell'area cinofila, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. PS2 ha la facoltà di prevedere il rilascio di tesserini differenziati per giorni di utilizzo.

Art. 6
(Assicurazione)

Per accedere alla zona i cinofili devono essere in possesso della polizza assicurativa della licenza di caccia valida o di altra polizza equivalente.

Ogni conduttore è responsabile in solido per sé e per il proprio cane per i danni che potrebbero essere arrecati a persone, cose, selvaggina e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. PS2 è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività d'addestramento e allenamento dei cani.

Art. 7
(Sospensione attività addestrative)

L'attività di addestramento nella ZAC potrà essere sospesa temporaneamente in presenza di particolari circostanze quali manifestazioni cinofile autorizzate, immissioni faunistiche ed ogni altra particolare circostanza disposta da parte degli organi preposti alla gestione.

Art. 8
(Quota di ingresso)

L'accesso alla Z.A.C. è condizionato al pagamento di una quota di ingresso annuale, nella misura stabilita dal Comitato di Gestione dell' A.T.C. PS2.

La quota dovrà essere versata secondo le modalità indicate dall'A.T.C. PS2 prima del ritiro del tesserino.

Art. 9
(Coltivazioni in atto)

L'attività resta comunque preclusa nelle aree in cui la presenza di particolari colture o il loro stato di avanzata crescita potrebbe essere danneggiata dall'attività di addestramento/allenamento.

Art. 10
(Tabellazione)

La ZAC è individuata in situ da tabelle realizzate secondo le caratteristiche previste dalla D.G.R. n. 315 del 05/02/1996 e in conformità delle disposizioni previste dalla Delibera Giunta Comunale n. 76 del 25/06/2013 del Comune di Fossombrone.

Art. 11
(Vigilanza)

La vigilanza all'interno della Z.A.C. è affidata alla Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, G.E.V., Polizia Municipale Comune di Fossombrone ed alle Guardie Venatorie volontarie designate dal comitato di Gestione dell'A.T.C. PS2.

I componenti del Comitato di Gestione Z.A.C. sono autorizzati durante l'attività di addestramento/allenamento cani al controllo del regolare svolgimento delle attività previste.

Art. 12
(Sanzioni)

A chiunque violi il presente Regolamento verranno comminate le sanzioni prescritte dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Inoltre, per alcuni tipi di infrazione, sarà irrogata la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'accesso alla ZAC per l'anno corrente e l'eventuale non ammissione per gli anni successivi.

Le infrazioni che determinano le sanzioni sopra citate sono:

- a) accesso nella ZAC nei giorni o periodi non consentiti;
- b) falsificazione o alterazione dei documenti che consentono l'accesso alla ZAC;
- c) ingresso nella ZAC senza la prescritta copertura assicurativa;
- d) ingresso nella ZAC senza il versamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote stabilite dal Comitato di Gestione;
- e) ingresso nella ZAC con un numero di cani eccedenti quello consentito;
- f) ingresso nella ZAC nelle ore notturne;
- g) addestramento nei territori dove ci sono coltivazioni in atto.

Art. 13
(Rispetto e modifiche del Regolamento)

Al presente Regolamento sarà data ampia diffusione a tutti i fruitori della Z.A.C. e deve essere rispettato incondizionatamente.

Eventuali restrizioni e/o condizioni particolari di applicazione al presente Regolamento potranno essere effettuate solo ed esclusivamente dal Comitato di Gestione dell'ATC PESARO 2 mediante la definizione di specifiche modalità annuali di utilizzo.

Art. 14 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

§ § §